



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il Regolamento approvato con R.D. 3 giugno 1940, n. 1357.

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la l.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il ricorso gerarchico presentato, con atto inviato il 3.4.2018, dalla signora Catena Scafidi, elettivamente domiciliata per il presente ricorso presso lo studio tecnico del geom. Antonino Picone, sito in via Mancuso a Lipari, avverso il provvedimento prot. n. 1108 del 6.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. parere sfavorevole all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un immobile sito a Lipari, di proprietà della ricorrente.

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Messina contenute nella nota n. 2549 del 9.5.2018, secondo cui il parere è stato così reso in quanto l'articolo 38 delle norme di attuazione del piano paesaggistico vieta di modificare le coperture degli edifici;

CONSIDERATO, sulla scorta di un indirizzo giurisprudenziale fatto proprio dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. 27.11.1989, n. 16), di potere decidere il ricorso gerarchico de quo anche dopo la decorrenza del termine di cui all'art. 6 del D.P.R. 1199/71, al fine di rimuovere la perdurante indeterminatezza nella decisione del contenzioso.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

**REGIONE SICILIANA**

la ricorrente contesta la legittimità del provvedimento, affermando che l'installazione di pa installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, collocati in maniera da non essere visibili da spazi pubblici rientrano tra gli interventi non più soggetti ad autorizzazione paesaggistica, così come previsto dal D.P.R. n. 31/2016 , allegato A n. 6;

RITENUTO che di dover condividere i sopra riportati motivi del ricorso e che il divieto di cui all'articolo 38 delle N.d.A. – disposizione transitoria del piano paesaggistico - debba essere ricondotto invece alle fattispecie di sostituzione o modifica del tetto dell'edificio e non alla collocazione di pannelli solari, tenuto conto, peraltro , che alla data di approvazione del piano paesaggistico delle Isole Eolie la problematica relativa ai pannelli solari non si era mai presentata;

CONSIDERATO , però, che l'articolo 38 del D.A. 23.2.2001 prevede che le disposizioni in esso contenute – tutte attinenti alla materia urbanistica e non paesaggistica - cessino di avere efficacia con l'approvazione del nuovo regolamento edilizio, sarebbe opportuno che il Comune di Lipari provveda, in quella sede alla disciplina di tale materia;

RITENUTO per le suesposte ragioni, di dovere accogliere il ricorso gerarchico presentato dalla signora Catena Scafidi avverso il provvedimento prot. n. 1108 del 6.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina .

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, è accolto il ricorso presentato, con atto inviato il 3.4.2018 , dalla signora Catena Scafidi , avverso il provvedimento prot. n. 1108 del 6.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina con cui è stato espresso parere sfavorevole all'installazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura di un immobile sito a Lipari , di proprietà della ricorrente.

Art. 2) In conseguenza del superiore accoglimento è annullato il provvedimento n. 1108 del 6.3.2018 della Soprintendenza per i Beni culturali di Messina.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata alla ditta ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Messina a mezzo pec.

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Palermo, 28/06/2018

F.TO
IL DIRIGENTE GENERALE
Sergio Alessandro